



DELIBERA N.	135
SEDUTA N.	43
DATA	19/10/2021

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **INTEGRAZIONE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI CON LA SCHEDA RELATIVA ALLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (REG. UE 679/2016)**

Il 19 ottobre 2021 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Andrea Biancani	- Vicepresidente	X	
Luca Serfilippi	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI CON LA SCHEDA RELATIVA ALLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (REG. UE 679/2016)

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera h), del regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio-assemblea legislativa regionale;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari, che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n.14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di integrare con la scheda n. 47, relativa alla certificazione verde Covid-19, secondo quanto indicato nell'allegato "A" della presente deliberazione, i seguenti allegati alla deliberazione n. 669 del 21 maggio 2018:

- 1) A (Elenco dei trattamenti dei dati con le strutture assembleari responsabili);
- 2) B (Elenco delle finalità dei trattamenti dei dati effettuati dalle strutture assembleari);
- 3) C (Ricognizione delle attività di trattamento nell'ambito delle strutture assembleari);

- di stabilire che l'allegato A alla presente deliberazione costituisce parte integrante della stessa;

- di pubblicare la presente deliberazione nella sezione "Privacy" del sito web istituzionale.

Il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa
(Dino Latini)

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
(Antonio Russi)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 30 del Regolamento 2016/679 UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE, prevede, per ogni titolare di trattamento, l'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Stabilisce, inoltre, che il registro contiene tutte le seguenti informazioni:

- a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per determinati trasferimenti, la documentazione delle garanzie adeguate;
- f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

In attuazione dello stesso articolo 30, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con deliberazione n. 669 del 21 maggio 2018, ha istituito il Registro del trattamento dei dati personali, che è stato oggetto di diverse modifiche.

L'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha previsto le certificazioni verdi COVID-19 e le ha definite come "certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2".

Il decreto-legge 21 settembre 2021 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening), in corso di esame da parte del Parlamento, ha inserito nel decreto legge 52/2021 l'articolo 9 bis. Tale articolo stabilisce che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Il medesimo articolo estende l'obbligo ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Dispone, poi, che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e devono individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi; che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dallo specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che, nel caso in cui il personale comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. In relazione a tali disposizioni è necessario integrare il registro dei trattamenti con la scheda relativa alla certificazione verde Covid-19.

La responsabile del procedimento
(Elisa Moroni)



DELIBERA N. 135

SEDUTA N. 43

DATA 19/10/2021

pag.
4

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO
COMMISSIONI ASSEMBLEARI**

Il sottoscritto propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che, in relazione alla presente deliberazione, non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

Il dirigente del Servizio Affari legislativi e
coordinamento Commissioni assembleari
(Elisa Moroni)

La presente deliberazione si compone di 6 pagine, di cui 2 pagine di allegati che costituiscono parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
(Antonio Russi)



ALLEGATO "A"

Allegato A (Elenco dei trattamenti dei dati con le strutture assembleari responsabili)

<i>N. SCHEDA TRATTAMENTO</i>	<i>DESCRIZIONE SINTETICA</i>	<i>STRUTTURA RESPONSABILE</i>
47	Gestione della certificazione verde Covid-19	Segreteria generale

Allegato B (Elenco delle finalità dei trattamenti dei dati effettuati dalle strutture assembleari)

<i>N. SCHEDA</i>	<i>DESCRIZIONE SINTETICA</i>	<i>FINALITÀ DEI TRATTAMENTI</i>
47	Gestione della certificazione verde Covid-19	Il trattamento è finalizzato alla gestione della certificazione verde Covid-19

Allegato C (Ricognizione delle attività di trattamento nell'ambito delle strutture assembleari)

Scheda n. 47
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

FONTI NORMATIVE

- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito nella legge 17 giugno 2021, n. 87
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Verifica del certificato verde ai fini dell'accesso ai servizi e/o alle attività offerti dal Consiglio

Verifica della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 in caso di mancato possesso di certificato verde

Verifica, in attesa del rilascio o aggiornamento del certificato verde, dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, che attestano o refertano una delle condizioni per il rilascio dello stesso

In caso di verifica al dipendente per l'eventuale gestione dell'assenza ingiustificata

In caso di verifica ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso la sede del Consiglio, per la gestione delle conseguenze sul contratto dovute al mancato accesso

In caso di verifica al dipendente per l'eventuale gestione dell'assenza ingiustificata

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati identificativi e particolari.

I dati riguardano: nome, cognome, data di nascita, ulteriori dati identificativi presenti sul documento di identità, e in via indiretta, dati particolari relativi allo stato di salute.

In caso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 anche la data di fine validità e i dati particolari relativi allo stato di salute (esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2).

In caso di documentazione attestante o refertante una delle condizioni per il rilascio del certificato verde, i dati identificativi e i dati particolari relativi allo stato di salute presenti sul documento

Modalità di trattamento



DELIBERA N. 135

SEDUTA N. 43

DATA 19/10/2021

pag.
6

Dati trattati in formato elettronico per mezzo dell'applicazione VerificaC-19

Destinatari dei dati e/o terzi

- Ministero della Salute
- dipendenti addetti alle presenze

Incaricati del trattamento

Segretario generale, Dirigenti dei Servizi, Dirigente della Posizione di funzione Risorse umane e addetti alla protocollazione

I dati sono trasferiti extra UE

No

Conservazione

L'attività di verifica del certificato verde o della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 non comporta, in alcun caso, la conservazione di dati personali.

Per il termine di conservazione dei dati relativi all'eventuale gestione dell'assenza ingiustificata del dipendente e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso il Consiglio, si applica quanto previsto dal piano di data retention.

Nel caso di richieste, da parte del datore di lavoro per specifiche esigenze organizzative, di informazioni in merito al possesso del certificato verde, le informazioni saranno conservate per il tempo strettamente necessario alla pianificazione del lavoro e comune per un periodo massimo pari al preavviso della richiesta.